

**Allegato "D" all'atto n.406/270 della raccolta
STATUTO ASSOCIATIVO**

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato "Codice del Terzo settore" e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

**"Volontari Ambulanza Nuvolento ODV" o in forma abbreviata
"V.A.N. ODV"**

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Nuvolento (BS), risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 2 - Elementi giuridici

L'Associazione "V.A.N. ODV" è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

ARTICOLO 3 - Finalità

L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

f) l'erogazione di beni o servizi a persone svantaggiate, anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;

g) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

ARTICOLO 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione "V.A.N. ODV" può compiere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Associazione V.A.N. ODV può, tra le altre attività, effettuare:

a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interesse in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

b) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La sua attività consiste quindi:

a) nell'organizzare il soccorso e il trasporto ad ammalati e feriti mediante ambulanza o automobile;

b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

g) nell'organizzare la formazione del volontariato.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizione anche temporanea di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare i servizi di mutualità.

ARTICOLO 5 - Attività di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6 - Il Volontario

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti della Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito e senza scopo di lucro, anche indiretto.

Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario conformemente a quanto disposto dall'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore". L'Associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione "V.A.N. ODV" iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione prevede, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ARTICOLO 7 - Iscrizione degli associati

Possono essere associati all'Associazione "V.A.N. ODV" tutti i cittadini che sottoscrivono l'eventuale quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea e che abbiano ottenuto il consenso del Consiglio Direttivo come da regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per essere iscritti occorre avere principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. Gli associati si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Associazione e sono tenuti al versamento dell'eventuale quota associativa annuale determinata dall'Assemblea.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

L'iscrizione degli associati avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica al richiedente la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

Gli associati possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Associazione a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

L'Associazione può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Associazione, non partecipando agli organi sociali della

stessa.

ARTICOLO 8 - Diritti degli associati

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali;
- f) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- g) frequentare i locali dell'associazione;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 9 - Doveri degli associati

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- d) tenere nei confronti dei Volontari preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Associazione e partecipare alle riunioni;
- f) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- g) versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- h) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

ARTICOLO 10 - Lavoratori e associati

Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione "V.A.N. ODV" e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 11 - Perdita qualifica di associato

Le qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti b) e c) è del Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di associati per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.

Perdono la qualità di associati per decadenza coloro vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10.

Perdono la qualità di associati per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

ARTICOLO 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

Le entrate dell'Associazione "V.A.N. ODV" sono costituite:

- a) dalle eventuali quote degli associati;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 13 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario della Associazione "V.A.N. ODV" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli

Associati per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 14 - Patrimonio

Il patrimonio del "V.A.N. ODV" è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente medesimo, derivanti da titoli pubblici e privati; da lasciti in generale, legati o donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Esso si compone:

a) di un Fondo di dotazione e di un Fondo di gestione, corrispondente ad una somma pari ad Euro 15.000,00 che comprende il valore di tutti gli altri beni e costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 15 - Divieto distribuzione di utili

La Associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei probiviri;
- e) l'organo di controllo (Controllore Unico o Collegio dei Controllori) ed il revisore dei conti, ove nominati.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 17 - L'assemblea

L'assemblea degli Associati si riunisce di norma una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni volontario potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro volontario avente diritto di voto, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ARTICOLO 18 - Modifica dello Statuto

Per modificare lo statuto sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno venti associati aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere, almeno, sette giorni liberi.

ARTICOLO 19 - Convocazione assemblea

L'assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. In caso di associati minori d'età, il relativo diritto di voto verrà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le riunioni dell'assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ARTICOLO 20 - Compiti dell'assemblea

I compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare il bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti;
- c) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- d) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- e) approvare le linee programmatiche della Associazione;

- f) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- h) eleggere il Collegio dei Revisori o l'eventuale Commissione di Controllo;
- i) approvare le modifiche allo statuto e atto costitutivo;
- j) nominare nella riunione che precede ogni mandato la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ARTICOLO 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove componenti. Spetta all'assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo (che non superino la metà del Consiglio medesimo) cessino dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, dovrà essere convocata - con la massima urgenza consentita - l'Assemblea degli Associati per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione, che dovrà essere quindi rinnovato.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Associazione. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Volontari con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Volontari eletti nella Commissione di Controllo.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente della Associazione, nonché i Volontari che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal

Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22 - Compiti del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere il Presidente;
- b) predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;
- c) eseguire i deliberati dell'assemblea;
- d) redigere le norme di attuazione del presente statuto ed emanare ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- e) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione ivi compresi l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- f) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- h) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11;
- i) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- j) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) decidere sull'ammissione dei nuovi aspiranti Volontari ed esprimere entro 60 giorni motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- l) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- m) tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.

ARTICOLO 23 - Delibera Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con

il metodo del voto palese, salvo quanto si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea ordinaria degli Associati.

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 24 - Il Presidente

Il ruolo di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con l'Associazione o sue articolazioni a qualsiasi livello.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo o riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 25 - Compiti Segretario e Tesoriere

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento Generale dell'Associazione.

ARTICOLO 26 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea elegge un organo di controllo formato, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre membri effettivi, che provvederanno poi ad eleggere al proprio interno il Presidente.

Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica per 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili; il loro mandato

scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni dell' art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea elegge un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata anche all'organo di controllo, purchè tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore dei conti cessano se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati i rispettivi limiti di legge.

ARTICOLO 27 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, riunendosi in conferenza in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni; nel caso di anticipata scadenza del Consiglio Direttivo, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di nuove elezioni.

Tutti i membri del collegio sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente, al quale spetta l'incarico di convocare il collegio stesso e di redigere il verbale delle riunioni.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest'ultimo, come supplente, il primo dei non eletti.

ARTICOLO 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore operante in identico o analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile e conformemente a quanto disposto dall'Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.

ARTICOLO 29 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to FORGIOLI GIORDANO

F.to Rita Serenella Ferrari Bardile notaio - sigillo